

Oggetto: integrazione udienza odierna Essedi sas A ...

Da: ESSEDI STUDIO E ASS SAS

Data: Gio 20/03/2014 17:31

A: paolo.nasini@giustizia.it

Allegati:

Mi scuso se mi permetto di inviare la presente comunicazione dalla mia casella di posta elettronica, ma credo che sia di estrema importanza che Lei non cada nel tranello della frode giudiziaria; data la gravità di quanto sta succedendo da 25 anni, penso che la presente piccola eccezione alla prassi sia giustificata.

Mi sento anche autorizzato alla mancanza di contraddittorio, dato che l'avv Bonotto questa mattina ha dichiarato, di presenza, di non esserci (ovvero come se non fosse stato presente, mentre invece lo era).

Non so se una tale dichiarazione sia legittima, di sicuro è falsa in quanto i fatti si sono svolti come segue:

- prima che io profferissi parola l'avv. Bonotto ha cominciato a dichiarare che sperava che non mi presentassi.....
- Le ho spiegato di non essere mai stato avvertito delle udienze precedenti e Lei mi ha replicato che era impossibile, dopo due anni;
- Le ho comunicato di aver trovato fra i presenti un avvocato disposto ad assistermi, che attendeva fuori in attesa che arrivasse l'avv. Bonotto, che si è fatto vivo verso le ore 10;
- Lei mi ha invitato a chiamarlo e pertanto mi sono assentato momentaneamente, solo per constatare che nel frattempo si era dileguato (forse "istruito a dovere" nel frattempo) come è successo continuamente, ma almeno un paio di volte ben documentato nella lunga vicenda;
- al mio ritorno l'avv. Bonotto ha cambiato idea, sostenendo di non essere presente, ma aveva già fatto delle dichiarazioni e non credo che sia lecito dichiarare il falso;
- alla fine, dopo che Le ho precisato che la Direzione nazionale Antimafia aveva ravvisato degli elementi di reato ed ha girato le sue conclusioni agli organi territoriali competenti e che il C.S.M. in risposta alle mie lamentele mi ha indicato di agire per le vie normali contro i magistrati coinvolti, Lei si è riservata la decisione ed ha accettato di inserire nel fascicolo la mia comunicazione in data odierna a Lei indirizzata.

Ha anche verbalizzato la mia dichiarazione che non avevo ricevuto alcuna comunicazione delle udienze precedenti e, su mia esplicita insistenza, che ho subito da 25 anni una frode giudiziaria: mi ha chiesto di sottoscrivere il verbale ed ho prontamente aderito, mentre l'avv. Bonotto non ha voluto obiettare alcun che.

Ho allegato, ed è stata inserita nel fascicolo, anche la comunicazione fuorviante da parte della Cancelleria, che precisava che il procedimento R.G. 542/10 risultava estinto ancora nel 2010. Tuttavia tale

comunicazione era in risposta ad una mia domanda di informazioni, che faceva riferimento alla circostanza che non ero mai stato messo al corrente in tempo utile della udienza del 06/03/2014 relativa al procedimento R.G. 542 (quindi indiscutibilmente con riferimento al procedimento odierno). Le ho mostrato anche una annotazione della Cancelleria relativa ad una udienza fissata dalla Got Loschi, che aveva espressamente disposto di avvisare le parti (anche in quel momento ero senza avvocato, cioè nello intervallo fra uno e l'altro dei 5). Lei ha giustamente osservato che la Cancelleria non aveva l'obbligo di avvisarmi, in quanto sono una parte e non un avvocato, tuttavia il dolo risiede nello aver verbalizzato il FALSO, cioè che la mia parte sarebbe stata avvisata! Come Le ho mostrato, c'è solamente il timbro della Cancelleria con il nome Francesco Sfrea (o cognome simile in quanto non si legge bene). Sono piccole cose in confronto ai falsi seriali, alle manipolazioni ecc. che ho subito in questi 25 anni.

E' stata una altra impiegata della Cancelleria ad avvisare della udienza odierna l'avv. Marco Santarcangelo, il quale me ne ha prontamente informato, aggiungendo che probabilmente si trattava di un errore della Cancelleria, dato che era perfettamente al corrente di essere stato sostituito dallo avv. Pietro Guidotto. Circa questo ultimo non so dire altro che ha presentato un ricorso di appello in una delle cause sussidiarie della vicenda oltre i 6 mesi ma entro i termini considerando la interruzione feriale, che secondo me era dovuta in quanto si trattava di un processo di merito aperto dalla Got Loschi (che aveva seguito la parte di opposizione al pignoramento) ed era stato seguito, come processo di merito e non più di opposizione, dalla giudice Fazzini, che io suppongo abbia successivamente chiesto di essere trasferita a Milano per sfuggire alle pressioni, che sono documentate nel sito. Tale appello è stato respinto per presentazione oltre i termini. Io avevo comunque invitato l'avv. Guidotto ripetutamente via p.e.c. a ricorrere con molti mesi di anticipo rispetto ai 6 mesi e lui mi aveva sempre rassicurato per telefono di agire subito!

Tornando al presente processo, non escludo che, in luogo di dolo, vi sia stato un malinteso fra avvocati, punto fermo che nessuno dei miei avvocati e nemmeno il sottoscritto è stato avvisato delle udienze precedenti! Posso portare a testimoniare entrambi, che non sono stati avvisati: Pietro Guidotto durante questi due anni si era costituito presso La Cancelleria come mio avvocato in altri processi nati comunque dalla medesima causa principale: non so se si sia dimenticato di questo od altro!

La mia lettera odierna che Lei ha accolto nel fascicolo contiene elementi più che idonei a dimostrare la illegittimità del decreto ingiuntivo e di tutti gli atti che da esso discendono (All.1,2,3,4), ed in particolare il richiamo allo art. 393 c.p.c..

E' mancato comunque il tempo per fornire altri elementi di illegittimità del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Mazza:

- il decreto ingiuntivo contiene una falsa ricostruzione dello accordo fra le parti essedi studio sas con avv. santarcangelo ed Andreon Francesco con avv. Furlan; identica falsa ricostruzione era stata presentata al Tribunale di Palmanova dalla mia controparte ed era pendente al momento della emissione del decreto ingiuntivo di Conegliano;

successivamente la Sentenza del Giudice Calogero Calienno di Palmanova ha ricostruito la esatta dinamica di tale accordo ed ha rigettato le istanze di controparte; tale sentenza è in giudicato in quanto nemmeno appellata e di conseguenza il decreto ingiuntivo in questione è basato su un dato di fatto la cui falsità (la fraudolenta rappresentazione dello accordo fra avvocati) è attestata da una sentenza definitiva;

- questa ultima sentenza ha rigettato anche la richiesta di controparte di annullare un pignoramento emesso da Essedi a Carico Andreon Francesco che era successivamente stato sospeso;

tuttavia tale pignoramento era a valere sulla sentenza di merito di primo grado del 2000, a plateale dimostrazione che è tutto ora vigente, tanto da essere ulteriormente stata confermata dal giudice del registro di Udine: le stesse visure camerali oggi riportano la esistenza di tale pignoramento, nello stato di sospeso, e ciò per decisione del giudice di Udine;

- presupposto del decreto ingiuntivo è che la sentenza di merito del 2000 a mio favore sia non vigente; si tratta dello ennesimo falso colossale su cui hanno fatto luce i sopra citati giudici di Palmanova ed Udine (decisioni entrambe in giudicato in quanto non appellate);

- il dolo di controparte viene ulteriormente dimostrato dalla circostanza che la sentenza di Palmanova era stata pubblicata prima che venissero effettuati i pignoramenti mobiliari contro la essedi studio sas; ciò significa che il decreto ingiuntivo è stato usato nonostante la piena consapevolezza che era illegittimo (anche se all'epoca dei pignoramenti la sentenza di Palmanova non era ancora in giudicato, in un fax questa controparte aveva già manifestato la decisione di non ricorrere in appello e ciò dimostra inequivocabilmente la certezza che sarebbe andata in giudicato ed il dolo di voler procedere egualmente per privarmi del diritto di proprietà e persino del lavoro, allo evidente scopo di distruggermi finanziariamente e moralmente per impedirmi di reagire alla venticinquennale fraudolenza).

Tutto questo solo per Sua opportuna conoscenza.

Ogni altra informazione riguardante la frode giudiziaria in atto la troverà nel sito, ove la situazione attuale è ben rappresentata dagli (All. 5 e 6).

Sto attivamente cercando un nuovo avvocato, avendo un appello presso la seconda sezione in data 27/05/2014, ma RIPETO CHE NON SONO MAI STATO MESSO AL CORRENTE DELLE UDIENZE DI QUESTO PROCESSO e ritenevo di avere maggiore tempo a disposizione.

In fede

Sandro Dallavalle

via del Solstizio, 2

31044 Mntebelluna (TV)

tel 0423303623

mail sandro@essedistudio.com

gli allegati fanno riferimento al sito citato nella comunicazione inserita nel fascicolo questa mattina, cioè www.essedistudio.com/piovra nella directory elenco_allegati